



Decreto Dirigenziale n. 110 del 15/12/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI MORCONE CAVA DI CALCARE ALLA LOCALITA' COLLE ALTO - FG. 1 - PART.LLE: 79, 80, 90, 91, 93, 92, 172, 197, 224, 207, 208 E 206 -DIVIETO DI ACCESSO IN CAVA E DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI PRESENTE NEL SUO PERIMETRO -DITTA VENDITTI ANTONIO NATO A CERCEPICCOLA (CB) IL 12/11/33 E RESIDENTE IN CERCEMAGGIORE, ALLA VIA MACCHIE 7 - PARTITA IVA: 00050690700 - C.F.:VND NTN 33S12 C488G.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che, con Decreto Dirigenziale n. 2659 del 15.11.2002, la Ditta Venditti Antonio è stata autorizzata ad eseguire i lavori di recupero ambientale della cava di calcare sita nel Comune di Morcone alla località Colle Alto (particelle nn. 79, 80, 90, 91, 93, 92, 172, 197, 224, 207, 208 e 206 del fg. 1);
- b. che le attività di recupero ambientale sono proseguite in regime di proroga e di diffida finché, in data 9.05.2007 (verbale N. 679 del 9.05.2007), nel verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti in progetto, è stato accertato che la Ditta Venditti Antonio eseguiva lavori di coltivazione abusivi;
- c. che, successivamente, con provvedimento di questo Settore n. 458185 del 22.05.2007, è stata contestata l'attività abusiva di cava;
- d. che, in relazione a tale abusivismo ed alla mancata esecuzione degli interventi di recupero ambientale, con D.D. n. 92 del 18.07.2007, è stata decretata l'estinzione per decadenza dell'autorizzazione di cui al D.D. n. 2659/02;
- e. che, con i sopralluoghi espletati in data 25.01.08 (Verbale n. 722 del 25.01.2008) e 19.02.08 (Verbale n. 724 del 19.02.2008), benché vigesse il regime di fermo delle attività per decadenza dell'autorizzazione sancita con il DD. n. 92/07, si è accertato che la Ditta Venditti Antonio continuava nell'esercitare abusivamente la coltivazione di cava. Pertanto, in data 20.02.2008 - prot. n. 154639 è stato comunicato alla stessa Ditta l'immediata sospensione delle attività di scavo;
- f. che, essendo stati disattesi tutti i provvedimenti di sospensione e fermo dei lavori in cava, con D.D. n. 44 del 28.05.2008, è stata disposta l'apposizione dei sigilli, materialmente eseguita da funzionari di questo Settore con verbale n. 740 del 4.06.2008, alla presenza del Comando Carabinieri di Morcone;
- g. che, con Ordinanza del 4/01/2010 del G.I.P. del Tribunale di Benevento, è stato posto sotto sequestro preventivo l'intero ambito estrattivo, ivi compresi gli impianti industriali;
- h. che il predetto provvedimento è stato confermato dalla Sezione del Riesame del Tribunale di Benevento con Ordinanza emessa il 29/01/2010;
- i. che, con il sopralluogo espletato da funzionari di quest'Ufficio in data 2/03/2011 – verbale del reg. di vig. n. 996 - prot. reg.le n. 213998 del 16/03/2011, si è proceduto alla verifica dell'area di cava e degli impianti ivi ubicati relativi alla frantumazione e lavorazione di pietre e minerali, alla produzione di calcestruzzo e bitume, rilevando, altresì, la presenza di capannoni industriali;
- j. che, in merito alla generale attività degli impianti, è stato avviato il procedimento amministrativo ad iniziativa d'Ufficio n. 707541 del 20/09/2011 avente ad oggetto: *"Comune di Morcone – Cava di calcare alla località Colle Alto - Foglio 1 – p.lle 79,80,90,91,93,92,172,197,224,207,208 e 206. Ditta Venditti Antonio. Impianti di lavorazione materiali"*;

RILEVATO:

- a. che gli impianti sono ubicati su particelle che corrispondono a tutti gli effetti ad area di cava;
- b. che, ai fini dell'attività degli impianti, l'aspetto significativo e vincolante è che gli stessi sono ubicati sull'area di cava, non assumendo alcuna valenza che sono in capo a soggetto diverso dall'esercente di cava;
- c. che la concessione edilizia non implica automaticamente il funzionamento degli impianti che, invece, è subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento regionale di autorizzazione;

CONSIDERATO:

- a. che l'art. 5 - comma 3 della L.R. n. 54/85 stabilisce che l'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ha per oggetto il complesso estrattivo comprendente, tra l'altro, i connessi impianti di trattamento dei materiali ubicati nel perimetro della cava;
- b. che l'art. 19 – commi 1 e 2 della L.R. n. 54/85 prevede che il provvedimento di concessione edilizia è obbligatorio per i manufatti ed impianti ed ogni altra opera collegata all'attività della cava, essendo subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento regionale di autorizzazione di cui al predetto art. 5;
- c. che, con nota n. 531430 del 20.06.2008, il Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Avvocatura regionale ha reso uno specifico parere dal quale si evince che:
 - c.1. *"l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva imprime un particolare vincolo di destinazione d'uso strumentale (all'attività estrattiva) – non solo sui suoli ma anche sui connessi impianti – è*

circostanza che risulta immediatamente confermata dall'art. 19 della L.R. n. 54/85 ove si precisa che il rilascio del provvedimento di concessione di cui all'art. 1 della legge 10/77 (ora permesso a costruire) relativo ai manufatti ed agli impianti direttamente e strettamente connessi con i lavori di coltivazione è subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento regionale di autorizzazione;

- c.2. ***“non può ritenersi consentito l'utilizzo degli impianti nel perimetro di cava, seppur in assenza di escavazioni accertate ad intervenuta scadenza del termine di autorizzazione ed in pendenza del progetto di ricomposizione ambientale”;***
- c.3. ***“...omissis...nel concetto di impianti di trattamento dei materiali devono ricomprendersi non solo gli impianti di produzione e lavorazione del materiale grezzo, ma anche quelli relativi alla filiera successiva (confezionamento calcestruzzo, produzione di laterizi, maioliche, piastrelle, cementi, calcifici), potendo, di norma, ritenere gli stessi in un unico ciclo produttivo, geneticamente connesso all'attività cavatoria”;***

PRESO ATTO:

- a. dell'istruttoria espletata da questo Ufficio prot. reg. n. 955093 del 15/12/2011;
- b. della nota prot. 955106 del 15/12/2011 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità.

RITENUTO:

- a. che gli impianti rientrano nell'ambito del perimetro di cava e precisamente sulle part.lla 90, 91, 92, 172, 197, 224 e 80 del fg. 1, per cui la relativa autorizzazione è riconducibile all'art. 5 comma 3 della L.R. n. 54/85 e smi e allo stato la cava è da considerarsi a tutti gli effetti amministrativi come “dismessa”;
- b. che, in ogni caso, non risulta documentato il possesso di altra autorizzazione che abbia natura autonoma rispetto alla cava;
- c. che, in particolare, anche ove si ammettesse la possibilità di effettuare in piena autonomia un'attività di trattamento dei materiali, rispetto all'attività della cava, non è pensabile prescindere dal rilascio della omnicomprensiva autorizzazione di cui all'art. 5 comma 3 della L.R. n. 54/85;
- d. che, alla luce delle norme vigenti, delle risultanze documentali e delle verifiche tecniche ed amministrative eseguite per la cava, non può svolgersi alcuna attività di cava ivi comprese quelle connesse alle lavorazioni degli impianti;

VISTO:

- a. il D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
- b. la L.R. 13.12.1985 n. 54 e s.m. ed i.;
- c. la L. 241/90 e s.m. ed i.;
- d. il D. Lgs n. 624/96;
- e. l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
- f. il P.R.A.E.;
- g. il parere n. 531430 del 20.06.2008 del Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Avvocatura regionale.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Geol. Maurizio L'Altrelli e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, in virtù dei poteri conferiti con Deliberazione di G.R. n. 3153 del 12.05.95 e successivo D.P.G.R.C. n. 7018 del 21.07.95, al Sig. Venditti Antonio nato a Cercepiccola (CB) il 12/11/33 e residente in Cercemaggiore, alla Via Macchie 7 - Partita IVA: 00050690700 - C.F.:VND NTN 33S12 C488 G, titolare dell'omonima Ditta:

1. il divieto di utilizzo degli impianti presenti nella cava sita in Morcone alla località Colle Alto - Fg. 1 – part.lla: 79, 80, 90, 91, 93, 92, 172, 197, 224, 207, 208 e 206, in quanto privi dell'autorizzazione di cui all'art. 5 comma 3 della L.R. n. 54/85 e smi.
2. il divieto di accesso in cava.
3. che gli Enti territorialmente competenti vigilino sul blocco delle attività.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, per competenza o conoscenza o norma:
 - 1.1.1. All'Assessore ai LL.PP. e Cave.
 - 1.1.2. Alla Regione Campania – Coordinatore A.G.C. LL.PP.
 - 1.1.3. Alla Segreteria di Giunta.
 - 1.1.4. Al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio.
 - 1.1.5. Al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.
 - 1.1.6. Alla Regione Campania - Settore Cave – Napoli.
 - 1.1.7. Alla Regione Campania – S.T.A.P. Foreste – Benevento.
 - 1.1.8. Al Settore Tutela dell'Ambiente – Benevento.
 - 1.2. per competenza o conoscenza o norma:
 - 1.2.1. Al Comune di Morcone.
 - 1.2.2. Al Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Benevento.
 - 1.2.3. Alla Comunità Montana del Titerno – Alto Tammaro – Castelpagano.
 - 1.2.4. All'Amministrazione Provinciale di Benevento.
 - 1.2.5. Al Comando Carabinieri Stazione di Morcone.
 - 1.3. Al Comune di Cercemaggiore (CB) per la notifica al sig. Venditti Antonio nato a Cercepiccola il 12/11/33 e residente in Cercemaggiore, alla Via Macchie 7.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi della legge 241/90 e s.m. ed i., potrà essere prodotto ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio